

TRIBUNALE DI LATINA
Prima Sezione Civile

DIRETTIVA n. 3/2016

Ai Curatori Fallimentari

OGGETTO: criteri indicativi per l'insinuazione al passivo degli Agenti della Riscossione

**I CREDITI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE NELLA VERIFICA DEL PASSIVO
FALLIMENTARE**

RUOLO E INSINUAZIONE

Le domande di ammissione al passivo degli Agenti della Riscossione riguardano *"le entrate dello Stato, degli Enti Territoriali e degli Enti Pubblici, anche previdenziali..."* (articolo 1 comma 1 della Legge 28 settembre 1998 numero 337) e possono riguardare *"...anche le entrate di natura non tributaria"*.

Per espressa disposizione dell'articolo 18 del D. L.vo 46/1999 e salvo quanto disposto dagli articoli 18 *bis* e seguenti dello stesso Decreto, *"Le disposizioni di cui al Capo Secondo del Titolo Primo..."* (sulla riscossione mediante ruoli: articoli da 10 a 44 *bis*) *"...e al Titolo Secondo..."* (sulla riscossione coattiva: articoli da 45 a 90) *"...del D.P.R. 29 settembre 1973 numero 602si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori, anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo 17..."* dello stesso decreto *"...ed alle relative sanzioni ed accessori"*.

Per tutte le categorie di crediti per i quali é prevista la riscossione mediante ruolo, l'Agente della Riscossione può (oltre che proporre ricorso per fallimento del debitore, ai sensi del primo comma dell'articolo 87 del D.P.R. 602/1973) chiedere l'ammissione al passivo del credito sulla base del solo ruolo, senza che sia necessaria la previa notificazione della cartella di pagamento: articolo 87 secondo comma del D.P.R. 602/1973 e articolo 33 del Decreto Legislativo 112/1999.

Il ruolo, in altri termini, costituisce titolo per l'insinuazione al passivo, sulla base delle norme appena richiamate, e ciò solo con riferimento al credito dell'ente impositore ivi compresi gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni.

Occorre, però, in via preliminare, operare una distinzione tra i crediti di natura tributaria e i crediti di altra natura (riguardanti, ad esempio, i contributi previdenziali ovvero le sanzioni amministrative) essendo diversa la disciplina della verifica, in sede fallimentare, delle due tipologie di crediti: per i crediti di natura tributaria è prevista, infatti, l'ammissione al passivo sulla base di un meccanismo diverso da quello dettato, in generale, per tutti gli altri crediti dagli articoli 92 e seguenti della Legge Fallimentare.

Tale principio si ricava dal combinato disposto degli articoli 88 del D.P.R. 602/1973 e 31 del Decreto Legislativo 46/1999: la prima norma dispone che "Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva..."; la seconda statuisce che il meccanismo appena indicato non si applica "...se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario".

In generale, le contestazioni del Curatore possono riguardare, oltre la sussistenza o l'entità del credito azionato, la sua opponibilità alla massa ovvero il privilegio richiesto o il suo rango.

La contestazione che rileva ai fini della distinzione sopra indicata è quella riguardante la sussistenza del credito o la sua entità (con riferimento sia al credito erariale in senso proprio sia alle sanzioni).

Il meccanismo derivante dal combinato disposto dell'articolo 88 del D.P.R. 602/1973 e dell'articolo 31 del D. L.vo 46/1999 riguarda, infatti, solamente le contestazioni riguardanti la sussistenza e l'entità del credito (nelle sue ordinarie componenti di tributo ed eventuali sanzioni) posto che solo questo può essere oggetto di statuizione da parte del Giudice Tributario. Le questioni riguardanti l'opponibilità del credito alla massa e la sussistenza o il rango del privilegio in ipotesi richiesto rientrano, invece, nella esclusiva e speciale competenza del Giudice Delegato e non soggiacciono, quindi alla disciplina appena indicata con riguardo al credito in senso stretto.

È opportuno qui precisare, per completezza di trattazione, che il Giudice Delegato può, in generale, deliberare d'ufficio le questioni riguardanti la sussistenza e il rango del privilegio

richiesto dal creditore, mentre la possibilità di verificare l'opponibilità del credito alla massa è subordinato alla specifica contestazione del Curatore.

Il Curatore, qualora ritenga di contestare il credito (tenuto conto della documentazione fornita dall' Agente della Riscossione e di quella a sua disposizione, ovvero, in ipotesi, dell'assenza di qualsiasi riscontro in ordine alla pretesa azionata) deve manifestare espressamente tale intenzione in sede di predisposizione del progetto di stato passivo o in sede di udienza di verifica, fermo restando che in quest'ultima ipotesi si dovrà disporre un rinvio dell'esame della domanda per consentire il contraddittorio sulla contestazione formulata dal Curatore.

L'effetto di tale contestazione (riguardante, come già detto, la sussistenza o l'entità del credito) è diverso a seconda della tipologia del credito fatto valere dall' Agente della Riscossione:

- per i crediti di natura tributaria (devoluti alla cognizione delle Commissioni Tributarie) è prevista la (speciale) ammissione con riserva di cui all'articolo 88 citato basata sulla sola contestazione da parte del Curatore ed in tale ipotesi, ai sensi del secondo comma del detto articolo 88, “la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del Curatore o del Concessionario, quando è inutilmente decorso il termine per la proposizione della controversia davanti al giudice competente ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto”; trattasi, in concreto, di un'ammissione con riserva finalizzata a consentire al Curatore di instaurare un procedimento (tributario) volto all'accertamento della fondatezza della pretesa avanzata dall'Agente della Riscossione;
- per i crediti che non hanno natura tributaria (si è già fatto l'esempio di quelli previdenziali e di quelli riguardanti sanzioni amministrative) anche se riscossi mediante ruolo, la delibazione dell'istanza di ammissione al passivo (che può essere proposta, come già detto, sulla base del ruolo non richiedendosi la previa notificazione della cartella esattoriale) avviene con le modalità ordinarie (tenuto conto della norma di cui all'articolo 31 del D.L.vo 46/1999 citato che esclude, per tale tipologia di crediti, lo specifico meccanismo dell'ammissione con riserva sulla base delle semplici contestazioni); in presenza di contestazioni da parte del Curatore la sussistenza e l'entità del credito sono accertate, ai soli fini del concorso, dal Giudice Delegato sulla base della documentazione allegata dall'Agente della Riscossione e l'ammissione con riserva è

consentita solo nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 96 della Legge Fallimentare: si applica, in altri termini, il meccanismo di carattere generale previsto per i crediti ordinari.

In proposito si rende necessaria una precisazione riguardante le possibili contestazioni in tema di decadenza (dell'Amministrazione dalla potestà impositiva) e di prescrizione (del diritto alla riscossione del credito definitivamente accertato): nel primo caso si eccipisce il mancato rispetto dei termini (di decadenza) previsti per la notificazione dell'avviso di accertamento, per l'iscrizione a ruolo o per la notificazione della cartella; nel secondo caso si eccipisce il decorso del termine (di prescrizione) previsto per l'esercizio del diritto alla riscossione.

Alla luce dei principi sin qui esposti, bisogna considerare che le eccezioni di decadenza riguardano la ritualità del procedimento impositivo ovvero questioni attinenti all'insorgenza del credito e quindi soggiacciono alla disciplina prevista per le contestazioni sottratte alla cognizione del Giudice Delegato: indicazione, da parte del Curatore, dell'intenzione di impugnare la cartella e ammissione con riserva del credito ai sensi dell'articolo 88 citato.

L'eccezione di prescrizione, invece, che riguarda l'asserita estinzione del diritto alla riscossione di un credito definitivamente accertato, non rientra tra le materie riservate alla cognizione esclusiva del Giudice tributario e può, quindi, essere esaminata dal giudice delegato in sede di verifica dei crediti.

SOMME DOVUTE ALL'ENTE IMPOSITORE

Le sanzioni e gli interessi dovuti all'Ente creditore trovano la loro causa nella disciplina specifica di ciascun credito o di ciascuna categoria di crediti.

Oltre alla somma costituente la pretesa "base" o "primaria" oggetto della domanda di insinuazione, all'Ente creditore sono dovuti gli importi di seguito indicati.

SANZIONI: hanno natura afflittiva e comunque siano denominate vanno riconosciute, in generale (e salve le eccezioni di seguito indicate) in via chirografaria, dovendosi escludere

che godano dello stesso privilegio del credito cui si riferiscono (in tal senso, Cass. 18 settembre 2008 numero 23808)¹.

Vanno ammesse al privilegio, in quanto così previsto da specifiche disposizioni di legge, quelle riguardanti:

- l'I.V.A. ai sensi dell'articolo 62 comma 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 numero 633;
- le IMPOSTE SUL REDDITO (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche, Imposta sul Reddito delle Società, Imposta Regionale sulle Attività Produttive ed Imposta Locale sui Redditi) ai sensi del Decreto Legge 6 luglio 2011 numero 98 convertito nella Legge 15 luglio 2011 numero 111 applicabile retroattivamente con il limite della definitività dello stato passivo (sulla base della sentenza della Corte Costituzionale numero 170 del 2013).

INTERESSI PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO: con riguardo alle entrate tributarie dello Stato sono previsti gli interessi "per ritardata iscrizione a ruolo" (al tasso attualmente fissato al 4% annuo dall'articolo 2 del D.M. 21 maggio 2009) "dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al Concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte" (si vedano, in proposito, gli articoli 18 e 20 del D.L.vo 46/1999 e l'articolo 20 del D.P.R. 602/1973).

L'applicazione di tali interessi, originariamente prevista per le Imposte sul Reddito dall'articolo 20 del DPR 602/1973 é stata estesa a tutte le entrate tributarie dello Stato dall'articolo 20 del D. L.vo 46/1999.

Vanno riconosciuti in via privilegiata, analogamente al tributo cui accedono, a norma degli articoli 54 e 55 della Legge Fallimentare: gli interessi maturati prima del Fallimento saranno assistiti da privilegio solo per l'anno in corso alla data del Fallimento e per l'anno precedente, mentre saranno riconosciuti in via chirografaria quelli maturati

¹La sentenza enuncia il seguente principio: "In tema di credito per pene pecuniarie in materia di I.V.A., la natura afflittiva e personale della sanzione, che in generale esclude la natura privilegiata del credito, cede a fronte dell'articolo 62 comma 3 del D.P.R. numero 633 del 1972, il quale prevede che i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute ai sensi di quel decreto hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore, con grado successivo a quello indicato al numero 15) dell'articolo 2778 del codice civile, e che anche in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell'articolo 66 della legge numero 153 del 1969".

precedentemente; successivamente al Fallimento matureranno solo gli interessi legali sino al riparto e saranno riconosciuti in via privilegiata.

INTERESSI DI MORA: sono previsti, dall'articolo 30 del D.P.R. 602/1973 nell'ipotesi di mancato pagamento nel termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella e decorrono dalla data di notificazione e sino "alla data del pagamento"; il tasso é "determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze (ora dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate) con riguardo alla media dei tassi bancari attivi"; la norma si estende a tutti i crediti riscossi mediante ruolo sulla base dell'espresso richiamo contenuto nell'articolo 18 del D. L.vo 46/1999.

Costituendo una componente accessoria del credito, gli interessi di mora riceveranno lo stesso trattamento del credito al quale accedono.

Attualmente si applica il tasso del 5,2233% annuo sulla base del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate numero 27678/2013 del 4 marzo 2013.

I tassi precedenti erano i seguenti: DM del 28/7/2000: 8,4% annuo - dall'1 ottobre 2009, DM in pari data, tasso del 6,8358% annuo - con decorrenza 1 ottobre 2010 tasso del 5,7567% annuo - con decorrenza dall'1 ottobre 2011 per Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2011, tasso del 5,0243% annuo.

Sono quindi dovuti, nella misura sopra indicata, solo nell'ipotesi in cui la notificazione della cartella esattoriale sia stata effettuata 60 giorni prima del Fallimento e con decorrenza dalla data di notificazione della cartella stessa.

Nell'ipotesi di credito principale privilegiato si applicano le regole generali dettate dagli articoli 54 e 55 della Legge Fallimentare, per cui gli interessi maturati prima del Fallimento saranno assistiti da privilegio solo per l'anno in corso alla data del Fallimento e per l'anno precedente, mentre saranno riconosciuti in via chirografaria quelli maturati precedentemente; successivamente al Fallimento matureranno solo gli interessi legali sino al riparto.

IMPORTI DOVUTI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Gli importi richiesti dall' Agente della Riscossione sulla base del ruolo riguardano: l'aggio (ovvero il compenso per l'attività di riscossione, previsto dall'articolo 17 del D. L.vo 112/1999 nella formulazione antecedente le modifiche apportate con il Decreto Legge 6 luglio 2012 numero 95 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 numero 135); le spese di insinuazione (indicate al comma 6 dell'articolo 17 citato nella sua formulazione attuale) e le spese di notificazione (di cui al comma 7 *ter* dello stesso articolo 17 nella sua formulazione attuale).

AGGIO (spesso impropriamente indicato come COMPENSO): si tratta della remunerazione dell'attività dell'Agente, così come indicato al comma 1 dell'articolo 17 del D. L.vo 112/1999 nella sua formulazione originaria e si calcola in percentuale sulla somma iscritta a ruolo e sugli interessi.

Con le modifiche intervenute ad opera del Decreto Legge 95/2012 citato, è previsto, per gli Agenti della Riscossione (al comma 1 dell'articolo 17) il "rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato" e non più l'aggio. Tale norma, però, avrà efficacia all'atto dell'emanazione, da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del decreto di determinazione di tale rimborso.

Attualmente, in mancanza del decreto appena indicato, in base alle norme di cui al Decreto Legge 95/2012 citato, per le somme iscritte a ruolo nel 2013 è previsto un aggio dell'8% annuo che rimane a carico del contribuente per la quota del 3,65% se il pagamento avviene nei 60 giorni dalla notificazione della cartella ed interamente nell'ipotesi in cui il pagamento avvenga oltre tale termine.

Per le somme iscritte a ruolo dall'1 gennaio 2009 (a seguito delle modifiche intervenute con il Decreto Legge 29 novembre 2008 numero 185 convertito dalla Legge 28 gennaio 2009 numero 2) e sino al 31 dicembre 2012 è previsto un aggio del 9% che è a carico del debitore nella misura del 4,65% se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notificazione della cartella ed integralmente nell'ipotesi in cui il pagamento avvenga successivamente a tale termine.

Per il periodo dal 2006 al 2008 la misura dell'aggio era stabilita con decreto del Ministro delle Finanze sulla base di indici normativamente determinati; nell'ipotesi di pagamento entro 60 giorni dalla notificazione della cartella l'aggio era a carico del debitore nella misura

massima del 5% determinata anch'essa con Decreto Ministeriale, mentre la restante parte era a carico dell'ente impositore.

Per il periodo ancora precedente l'aggio a carico del debitore, nella misura non superiore al 4,65% era dovuto solo in caso di mancato pagamento della cartella entro la scadenza.

Sulla base dell'inequivoca disposizione legislativa e del recente, condivisibile, orientamento della Corte di Cassazione, l'aggio (o compenso) potrà essere riconosciuto, in via chirografaria, solo nell'ipotesi in cui la cartella sia stata notificata prima della dichiarazione di fallimento².

Con riguardo alla percentuale dell'aggio a carico del debitore, rapportata al momento in cui avviene il pagamento, sembrerebbe conforme alla *ratio* della norma ed al sistema fallimentare che venga riconosciuto al tasso ridotto (del 3,65% per le somme iscritte a ruolo nel 2013) nell'ipotesi in cui il Fallimento venga dichiarato entro i 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e al tasso pieno (del 9% per le somme iscritte a ruolo nel 2013) nel caso in cui il Fallimento intervenga decorsi i 60 giorni dalla detta notificazione.

In presenza di contestazione da parte del Curatore, occorre che il Concessionario dia prova di tale notificazione, posto che il ruolo non può, in alcun modo, costituire certificazione in ordine all'intervenuta regolare notificazione dell'atto impositivo.

SPESE DI NOTIFICAZIONE: sono previste dall'articolo 17 comma 7 *ter* del Decreto Legislativo 112/1999 in 3,09 Euro per ogni cartella notificata con la precisazione che l'importo può essere aggiornato con decreto del Ministero delle Finanze; il Ministero, con Decreto del 13 giugno 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 165 del 13 giugno 2007 ha elevato l'importo a 5,58 Euro.

² Sentenza numero 6646 del 15 marzo 2013: "In tema di formazione dello stato passivo, il credito concernente l'aggio per la riscossione e la eventuale esecuzione esattoriale riveste carattere concorsuale solo se la corrispondente attività venga intrapresa e svolta dal concessionario, sia pure solo con la notifica della cartella di pagamento, prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, mentre una siffatta natura va esclusa laddove una tale attività abbia avuto inizio dopo la predetta dichiarazione, atteso che, per il principio di cristallizzazione del passivo, i diritti di credito i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente ad essa sono estranei ed inopponibili alla procedura concorsuale".

Vanno quindi riconosciute, in via chirografaria, nella misura appena indicata, per ogni cartella notificata prima della dichiarazione di fallimento, anche qui, in caso di contestazione da parte del Curatore, se di tale notificazione viene data prova. Nell'ipotesi di cartella notificata dopo la dichiarazione di Fallimento l'importo non potrà essere riconosciuto.³

SPESE DI INSINUAZIONE: la Legge Fallimentare non fa cenno alcuno alle spese di insinuazione, limitandosi a statuire all'articolo 54 (che riguarda il "diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo") che "I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese..." (la norma si riferisce alle spese eventualmente sostenute per l'acquisizione della garanzia); in generale, quindi, nessun dato normativo consente di riconoscere le spese di insinuazione al passivo.

La *ratio* di tale assunto risiede nel fatto che il credito per le spese di insinuazione matura dopo la dichiarazione di Fallimento e pertanto non é opponibile alla massa dei creditori.

Si consideri, inoltre, che l'istanza di insinuazione non richiede l'assistenza tecnica né esborsi.

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 4861 dell'1 marzo 2010, ha statuito che "Le spese d'insinuazione al passivo, sostenute dal concessionario incaricato della riscossione dei tributi erariali, devono essere ammesse al passivo fallimentare, in virtù dell'applicazione estensiva dell'articolo 17 del Decreto legislativo numero 112 del 1999 che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un'esecuzione di carattere generale sull'intero patrimonio del debitore".

La tabella attualmente in vigore, emanata con Decreto del 21 novembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 30 del 6 febbraio 2001 prevede espressamente il

³ La sentenza 6646/2013 già citata, statuisce, infatti, che "In tema di formazione dello stato passivo, le spese per la notificazione della cartella esattoriale, ove questa sia avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento del contribuente, non possono gravare sulla procedura concorsuale apertasi a suo carico, né, a maggior ragione, sono prededucibili, trattandosi di attività non necessaria ai fini dell'ammissione al passivo del relativo credito e dovendo trovare applicazione la normativa di cui alla legge fallimentare, senza che possano rilevare, a tal fine, le disposizioni che regolano i rapporti tra l'ente creditore ed il concessionario".

riconoscimento della somma di 154,94 Euro (lire 300.000) per l'istanza di insinuazione al passivo.


L'assunto della Corte di Cassazione non sembra condivisibile in quanto nelle procedure esecutive il pignoramento non determina lo stesso effetto di consolidamento del passivo che invece deriva dalla sentenza dichiarativa di Fallimento. Il dato normativo sopra riportato, inoltre, espressamente riferito alle "procedure esecutive", non consente l'interpretazione estensiva prospettata posto che l'intervento nelle procedure esecutive, a differenza di quanto avviene nel fallimento per l'insinuazione al passivo, richiede l'assistenza di un difensore.

Va infine sottolineato che l'atto amministrativo con il quale sono previste le spese da riconoscere per la domanda di insinuazione non é in sé vincolante per il Giudice, che anzi deve disapplicarlo qualora il detto atto sia in contrasto con una norma di legge.

"SPESE TABELLARI": altra cosa sono le cosiddette "spese tabellari" e cioè quelle previste dal D.M. 21 novembre 2000 già citato e relative ad attività esecutive o conservative poste in essere (ovviamente prima della dichiarazione di fallimento) dal creditore (pignoramenti, sequestri, ipoteche) e delle quali la Procedura si sia giovata. Per tali atti é previsto un rimborso a favore del Concessionario sulla base della detta tabella ministeriale. Godono del privilegio di cui all'articolo 2770 del Codice Civile.

Latina, 30.5.2016

I giudici delegati



CONTESTAZIONI DEI CREDITI RISCOSSI MEDIANTE RUOLO

CREDITI TRIBUTARI	speciale ammissione con riserva per consentire al Curatore l'impugnazione della cartella innanzi al Giudice Tributario	ECCEZIONE DI DECADENZA può farsi valere solo innanzi al Giudice Tributario	ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE viene deliberata dal Giudice Delegato in sede di verifica del credito
CREDITI DI NATURA NON TRIBUTARIA	meccanismo di carattere generale previsto per i crediti ordinari		

SOMME DOVUTE ALL'ENTE IMPOSITORE

SANZIONI	diverse per ciascun credito	AL CHIROGRAFO in via generale	AL PRIVILEGIO per IVA IMPOSTE SUL REDDITO (dal 2011)	
INTERESSI PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO	tutte le entrate tributarie dello Stato	stesso privilegio del credito a norma degli articoli 54 e 55 della Legge Fallimentare	dal giorno successivo alla scadenza di pagamento alla data di consegna dei ruoli al Concessionario	
INTERESSI DI MORA	tutti i crediti riscossi mediante ruolo	stesso privilegio del credito a norma degli articoli 54 e 55 della Legge Fallimentare	dovuti in caso di mancato pagamento nei 60 giorni dalla notificazione della cartella. Calcolati dalla data di notificazione della cartella alla data di pagamento.	da riconoscersi solo nell'ipotesi di notificazione della cartella oltre 60 giorni prima della dichiarazione di fallimento

IMPORTI DOVUTI AL CONCESSIONARIO

AGGIO	dovuto se la cartella é stata notificata prima della dichiarazione di fallimento	in via chirografaria	in misura ridotta per le cartelle notificate nei 60 giorni precedenti la dichiarazione di fallimento, in misura piena per le cartelle notificate oltre i 60 giorni precedenti la dichiarazione di fallimento
SPESE DI NOTIFICAZIONE	solo se la cartella é stata notificata prima della dichiarazione di fallimento	in via chirografaria	
SPESE DI INSINUAZIONE	non dovute		
SPESE TABELLARI	dovute solo a fronte di attività esecutive o conservative delle quali si é giovata la Procedura	in via privilegiata sui beni oggetto della espropriazione	quantificate dal DM 21 novembre 2000